PUBLIC

**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2006 (21.12)**
**(OR. en)**

**13611/06**

**Fascicolo interistituzionale: 2006/0142 (COD)**

**LIMITE**

**VISA 240**
**CODEC 1044**
**COMIX 806**

**RISULTATI DEI LAVORI**

| | |
|---|---|
| del: | Gruppo "Visti"/Comitato misto (UE-Islanda/Norvegia/Svizzera) |
| in data: | 2 e 3 ottobre 2006 |
| n. prop. Com: | 11752/1/06 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 + ADD 2 (en) |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti |

Le delegazioni hanno sollevato le seguenti questioni d'ordine generale:

**1) Riferimento agli Stati membri**

Il **rappresentante della Commissione (COM)** ha informato le delegazioni del fatto che, considerato il riferimento ai vari protocolli ("geometria variabile") nel preambolo, per Stati membri in questo contesto si intende "Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen ", e che la stessa formulazione è stata utilizzata nel Codice frontiere Schengen.

**2) Tre mesi o 90 giorni**

Alcune delegazioni preferirebbero che la definizione di durata del soggiorno concesso da un visto per soggiorno di breve durata sia espressa in giorni anziché in mesi, in quanto un numero esatto di giorni sarebbe più logico e utile nella pratica. **COM** ha osservato che per il momento si deve utilizzare la terminologia del TCE. Una volta che la Corte di giustizia europea avrà espresso una pronuncia pregiudiziale, attualmente sotto esame, sull'esatto calcolo dei tre mesi in giorni, la questione dovrebbe essere riveduta[1].

[1] La pronuncia pregiudiziale è stata espressa il 3.10.2006, rif: C-241/05, accessibile dal sito web della Corte di giustizia.

**3) Riferimento a cittadini di paesi terzi (Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e articolo 2, paragrafo 1**

Nel rispondere a quesiti sollevati da alcune delegazioni, **COM** ha spiegato che per il progetto di codice dei visti non è possibile riprendere semplicemente le definizioni utilizzate nel Codice frontiere Schengen, in quanto le disposizioni del progetto di codice dei visti, per ovvie ragioni, comprendano solo i cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto.

**4) Visti nazionali per soggiorni di lunga durata ("D")**

**AT**, **FR** e **LT** sono del parere che il progetto di codice dei visti debba contenere disposizioni relative ai visti "D" per assicurare un approccio armonizzato nel rilascio di questo tipo di visti. Pur salutando con favore il desiderio delle delegazioni di migliorare l'armonizzazione della legislazione, **COM** ricorda che il progetto di regolamento riguarda il visto di breve durata e che finora il rilascio di visti di lunga durata (superiore a tre mesi) è stata una competenza nazionale. LT si chiede perché, in tal caso, l'allegato 10 contenga un riferimento ai visti "D".

**5) Elenco di paesi terzi i cui cittadini sono soggetti a visto di transito aeroportuale**

**NL, FR CZ, DE** e **PT** non sono favorevoli ad un unico elenco comune di paesi terzi i cui cittadini sono soggetti a esigenze di visto (Allegato 3, parte 1, dell'ICC), sostenendo che la possibilità di un'introduzione unilaterale di VTA sia un importante strumento per contrastare improvvisi flussi di immigrazione clandestina. **COM** ha osservato che lo scopo dell'elenco unico era quello di assicurare un'armonizzazione completa, come nel caso degli elenchi del regolamento 539/2001. **BE** comprende le preoccupazioni espresse da COM ma si chiede se sia realistico abbandonare completamente l'elenco "nazionale". Questa delegazione sottolinea tuttavia che nella fase attuale dell'esame del codice dei visti, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulle parti legislative piuttosto che sui contenuti degli allegati, malgrado gli ovvi collegamenti fra di essi.

**6) Definizioni supplementari**

**HU**, con l'appoggio di **AT**, suggerisce di introdurre una definizione precisa di “consolati", così da evitare la prolissa formula di “missione diplomatica e consolare " nell’intero testo. **NL** propone di introdurre definizioni delle varie mansioni da introdurre, ad esempio "ricevimento della domanda", "trattamento delle domande di visto", il che potrebbe essere utile considerati i futuri sviluppi di nuovi tipi di cooperazione fra autorità consolari e con fornitori di servizi esterni. **COM** rifletterà su questi suggerimenti.

**7) FTD/FRTD contro visto di transito**

Rispondendo a un quesito di **LT, COM** ha osservato che il FTD/FRTD non è un visto di transito ed ha ricordato che la Russia a suo tempo era stata fortemente contraria a qualsiasi riferimento a visti di transito nella definizione di un programma che permettesse ai russi di viaggiare dalla Russia continentale a Kaliningrad. Questo regime è un sistema opzionale applicato dalla Lituania. Potrebbe essere che con la futura applicazione in toto dell’acquis di Schengen da parte della Lituania ciò debba essere nuovamente considerato, ma è improbabile che il punto di vista russo sia cambiato.

**8) Rilascio di visti a marittimi**

**COM** ha attirato l’attenzione delle delegazioni sul fatto che il regolamento del Consiglio 415/2003 viene integrato nel progetto di codice dei visti e che è intenzione generale della proposta abolire il rilascio di visti collettivi.

* *

*

Si riportano in allegato, all’attenzione delle delegazioni, gli articoli 1 e 2 del progetto di regolamento, con le osservazioni delle delegazioni indicate nelle note. .TITOLO I: Disposizioni generali

# TITOLO I: Disposizioni generali

*Articolo 1*[1]

**Obiettivo e campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento fissa le norme di trattamento delle domande di visto per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri.

2. Tali norme si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001[2], del Consiglio fermi restando:

   (a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione[3];

   (b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro.

3. Il presente regolamento stabilisce anche l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale, e definisce le norme per il trattamento delle domande di visto per il passaggio dalle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

*Articolo 2*[4]

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "cittadino di paesi terzi": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;

(2) "visto": autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

   (a) dell'ingresso[5] per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri, la cui durata globale non sia superiore a tre mesi[6],

   (b) dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, oppure

---

1 **SE**: riserva d'esame

2 GU L 81, 21.3.2001, pag. 1.

3 **COM** ha sottolineato che le lettere a) e b) si riferiscono unicamente ai diritti esistenti di queste categorie di persone e non ne creano di nuovi. COM sarebbe disposto a chiarire il testo se necessario.

4 **SE**: riserva d'esame

5 Rispondendo a quesiti di **AT** e **PT** che desiderano inserire il fatto che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso, **COM** ha ricordato che detto principio è un diritto derivante dal visto rilasciato e non dovrebbe essere contenuto nella definizione. Il principio è contemplato dall'articolo 24 del progetto di codice dei visti.

6 Rispondendo a un quesito di **AT**, che desiderava aggiungere un riferimento al visto pluriennale, **COM** ha osservato che questa definizione è stata copiata dal regolamento 539/2001. **HU** chiede di aggiungere un riferimento al visto d'ingresso doppio.

(c) del passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti di uno Stato membro;

(3) "visto uniforme": visto valido per l'intero territorio degli Stati membri. Può essere:

a) un "visto per soggiorno di breve durata" (visto di tipo "C"), che consente al titolare di soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla prima data d'ingresso[1],

oppure

b) un "visto di transito"[2] (visto di tipo "B"), che consente al titolare, che viaggia da un paese terzo all'altro, di passare dai territori degli Stati membri una, due o, eccezionalmente, più volte. Ciascun transito non può essere di durata superiore ai cinque giorni;

(4) "visto con validità territoriale limitata" (visto di tipo "VTL B" o "VTL C"): visto per soggiorno di breve durata che autorizza il titolare a soggiornare o a transitare solo sul territorio dello Stato membro del rilascio o di diversi Stati membri[3];

(5) "visto di transito aeroportuale" (visto di tipo "A"): visto richiesto ai cittadini di determinati paesi terzi per il passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri, in deroga al principio di libero transito stabilito dall'allegato 9 della Convenzione di Chicago relativa all'Aviazione civile internazionale;

(6) "documento di viaggio riconosciuto": documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, e riconosciuto dagli Stati membri ai fini dell'apposizione del visto[4];

(7) "visto adesivo" ("vignetta visto", "sticker"): indica il formato uniforme per i visti quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95, e costituisce la forma concreta dei visti definiti ai paragrafi 3, 4 e 5;

(8) "foglio separato per l'apposizione del visto": modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002[5].

---

1 **HU** ritiene che vi dovrebbe essere un riferimento al numero di ingressi, come nella definizione di un visto di transito. **COM** rifletterà al riguardo.

2 **FR**, appoggiata da **AT,** è del parere che la distinzione fra visti "B" e "C" sia artificiale è ha osservato che nella pratica la distinzione aggiunge un elemento di inutile complicazione. FR riscontra che dopo l'introduzione dell'importo forfettario dei diritti di trattamento nulla giustificava il mantenimento della distinzione. **COM** sarebbe aperto ad argomentazioni convincenti per l'abolizione del visto "B", ma è sorpreso che la questione venga sollevata solo ora visti i problemi descritti dalle due delegazioni.

3 **COM** ha confermato che anche se venisse rilasciato un VTA sulla base della mancanza di riconoscimento da parte di uno Stato membro del documento di viaggio del richiedente, il VTA rilasciato - pur consentendo al titolare di viaggiare in 14 Stati membri, non sarebbe un visto "uniforme" nel senso della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

4 **COM** riconosce che questa definizione non comprende i documenti di viaggio rilasciati, ad esempio, da organizzazioni internazionali e rifletterà su una migliore formulazione. HU suggerisce che se questa definizione dovesse rimanere nel testo, si dovrebbe fare riferimento alle varie organizzazioni che rilasciano documenti di viaggio, ecc., così come a "titolari" di detti documenti anziché a "cittadini".

5 **HU** è dell'avviso che la definizione dovrebbe anche fare riferimento all'utilizzo di un foglio separato, quando il passaporto del richiedente non ha più pagine libere per il visto. **COM** osserva che questo aspetto pratico è noto ma che nella definizione è necessario attenersi al titolo del regolamento.